

Ordinanza del DFF

641.201.41

concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico

del 4 aprile 2007 (Stato 1° maggio 2007)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 90 capoverso 3 lettera a della legge del 2 settembre 1999¹ sull'IVA,
ordina:

Art. 1 Esenzione fiscale

Le forniture sul territorio svizzero di beni privati in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti dall'imposta se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il prezzo dei beni forniti ammonta ad almeno 300 franchi (compresa l'imposta);
- b. l'acquirente non è domiciliato in Svizzera;
- c. i beni forniti sono destinati al consumo privato dell'acquirente o a scopi di regalo;
- d. i beni forniti sono esportati entro 30 giorni dalla loro consegna all'acquirente;
- e. l'esportazione è comprovata con il duplicato, bollato ufficialmente dalla dogana, della speciale decisione d'imposizione per l'esportazione nel traffico turistico. La decisione d'imposizione è emessa a nome dell'acquirente e contiene esclusivamente la designazione dei beni forniti a quest'ultimo. Per questa esenzione non possono essere utilizzate altre decisioni d'imposizione.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 20 giugno 2000² concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori e di confine è abrogata.

RU 2007 1799

¹ RS 641.20

² [RU 2000 2144]

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.